



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°45/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la propria Ordinanza n°90/2018 in data 12/11/2018, la cui parte premessa è da intendersi qui integralmente richiamata e a mezzo della quale si è proceduto alla temporanea riduzione degli ordinari valori di pescaggio massimo consentito per il transito delle navi lungo il canale Malamocco – Marghera, in attesa del completamento degli interventi urgenti per il ripristino delle ordinarie quote batimetriche di cui alla propria Ordinanza n°66/2018 in data 19/09/2018;

VISTA: altresì le proprie Ordinanze n°107/2018 in data 28/12/2018, n°15/2019 in data 28/02/2019 e n°29/2019 in data 04/04/2019 con le quali, in ragione dei progressi registrati durante lo svolgimento dei predetti lavori, sono già stati parzialmente revisionati – in aumento – i temporanei valori limite dei pescaggi imposti con il provvedimento contingibile e urgente sopra richiamato;

VISTI: i rilievi batimetrici aggiornati del tratto di canale di massima compreso tra la curva di S. Leonardo e il *terminal* FUSINA, trasmessi dalla competente Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale con nota assunta a protocollo n°13662 in data 06/05/2019 e riferiti allo stato di avanzamento dei lavori al 19/04/2019;

CONSIDERATO: che, in relazione proprio allo stato di avanzamento dei lavori di che trattasi e ai conseguenti rilievi batimetrici in parola, ad oggi si può registrare l'ulteriore miglioramento delle condizioni generali di sicura percorribilità del predetto tratto di canale, tanto più significativo in prossimità dei settori laterali della cunetta navigabile;

TENUTO CONTO: del parere tecnico – nautico espresso in merito dal Capo Pilota della locale Corporazione Piloti Estuario Veneto, durante la valutazione congiunta dei citati rilievi batimetrici svoltasi in data 09/05/2019;

RITENUTO: pertanto opportuno adeguare ai miglioramenti registrati le temporanee limitazioni imposte con il provvedimento sopra richiamato e adottato per ragioni contingibili e urgenti, a tutela della sicurezza della navigazione nonché della pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO: altresì che sino al definitivo consolidamento delle casse di colmata ubicate a sud della località Fusina non può escludersi comunque un ulteriore peggioramento delle condizioni minime di sicurezza per l'ordinaria percorribilità della prospiciente porzione di canale Malamocco – Marghera, circostanza rispetto alla quale seguita a rendersi necessario un periodico monitoraggio dei livelli batimetrici da parte della citata AdSP;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo Unico

A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento il limite massimo di pescaggio lungo il canale Malamocco – Marghera in deroga a quanto stabilito nella scheda n°19 allegata all'Ordinanza n°39/2016 in data 06/04/2016 e ss.mm./ii. di questa Capitaneria di porto e a rettifica delle previsioni di cui alla propria Ordinanza n°90/2018 in data 12/11/2018 e ss.mm./ii., è temporaneamente fissato come di seguito specificato:

TIPO NAVE	Pescaggio massimo al l.m.m.	Pescaggio massimo con marea di almeno +20 cm. sul l.m.m.
unità di larghezza non superiore a 33 metri	11,10 metri	11,20 metri
unità di larghezza compresa tra 33,01 e 41 metri	10,90 metri	11,00 metri
unità di larghezza superiore a 41 metri	10,70 metri	10,80 metri

Nei due mesi successivi alla data di emanazione del presente provvedimento le manovre di ingresso/uscita da parte di unità in condizioni di pescaggio prossime ai valori limite sopra riportati saranno sottoposte ad uno specifico monitoraggio da parte dell'Autorità marittima, con l'obiettivo di valutare:

- le effettive condizioni di percorribilità del canale Malamocco – Marghera;
- la tenuta delle sponde della cunetta navigabile rispetto al possibile riproporsi di un repentino fenomeno di interrimento;

- l'eventuale necessità di procedere ad ulteriore adeguamento dei valori limite sopra riportati, in aumento o diminuzione.

Al fine di garantire – anche in prospettiva, senza soluzione di continuità – la sicura percorribilità del canale Malamocco – Marghera, l'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale è tenuta ad effettuare, con cadenza almeno bimestrale, un rilievo batimetrico del tratto del medesimo compreso tra il c.d. curvone di San Leonardo (compreso) e il bacino di evoluzione n°4 (escluso), da inviare alla Capitaneria di porto di Venezia – Sezione Tecnica.

Restano invariate tutte le altre previsioni e condizioni di cui alla più volte citata Ordinanza n°90/2018 in data 12/11/2018 e ss.mm./ii. della Capitaneria di porto di Venezia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*